

l'Organizzazione Marittima Internazionale (I.M.O.) per porre riparo alle lacune della normativa internazionale evidenziate dalla vicenda della nave « Achille Lauro »;

al di là delle previsioni contenute nella citata Convenzione di Roma, risulta non disciplinato, attualmente, l'esercizio di poteri di intervento in alto mare da parte di una nave da guerra per reprimere fatti di terrorismo marittimo, sicché in realtà è da ritenersi che l'unica disciplina applicabile sia quella prevista in via generale per il cosiddetto « diritto di visita »;

è evidente che le ipotesi di azione terroristica organizzata a bordo di una nave da gruppi armati non possono escludere l'intervento repressivo di navi da guerra e che, in una fattispecie come quella ipotizzata, non è immaginabile il ricorso all'esercizio del « diritto di visita » —:

se non ritenga di dover assumere l'iniziativa, con i Paesi sottoscrittori della Convenzione di Roma del 10 marzo 1988, di integrarne il contenuto disciplinando in forma più stringente l'ipotesi di intervento di navi da guerra per reprimere atti di terrorismo marittimo. (3-01147)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'embargo navale, per quanto legittimato dall'autorità di specifiche risoluzioni del consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (che, non disponendo di forze navali sotto il proprio comando o controllo, deve delegarne l'esecuzione agli Stati membri o ad Organizzazioni regionali come la Nato o l'UEO), non è attualmente regolato da alcuna disposizione di diritto positivo;

in assenza di una normativa speciale, la condotta delle forze navali durante operazioni di embargo navale si richiama, parzialmente, alla regolamentazione del diritto bellico marittimo tentando l'applicazione analogica della Dichiarazione di

Londra del 26 febbraio 1909 sul diritto della guerra marittima, mai, peraltro, entrata in vigore;

esiste dunque soltanto una « prassi coercitiva » che ha creato una normativa di natura consuetudinaria che ben potrebbe (e dovrebbe) essere trasformata in diritto positivo;

sotto tal profilo una linea-guida è costituita dalla risoluzione 665 e dalle successive risoluzioni 713, 724, 757, 787 e 820 del consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

la disciplina positiva dell'embargo navale — stante la gravità dell'azione, è una improcrastinabile necessità anche per prevenire possibili abusi —:

se non ritenga di dover assumere l'iniziativa di porre la questione della necessità di disciplinare le modalità di esecuzione, dunque determinando le sfere dei diritti e dei doveri, del cosiddetto « embargo navale ». (3-01148)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BONITO, GASPERONI e LUCIDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

pende davanti al tribunale civile di Urbino una causa di separazione nella quale risulta coinvolta, come parte, la signora Antonella Leoni;

la signora Leoni ha denunciato pubblicamente di aver subito provvedimenti giudiziari incomprensibili ed abnormi;

la signora Leoni, in particolare, ha denunciato di aver subito l'allontanamento dai due figli minori in quanto affidati al marito sul presupposto, assai singolare, di lavorare ad Urbina e cioè a 15 chilometri da Urbino, dove i figli avevano vissuto fino al momento della separazione;

riesaminata la questione dopo due anni, lo stesso magistrato, nonostante la relazione di una psicologa designata dal tribunale, la quale ha posto in evidenza la sofferenza dei figli minori a causa della lontananza della madre e nonostante la signora Leoni, lasciato il lavoro ad Urbania, fosse nelle condizioni di accudire continuativamente i figli e di accudirli non più ad Urbania bensì in Urbino, ha confermato con motivazione apparente lo stesso provvedimento punitivo delle ragioni materne;

la causa di separazione, infine, viene gestita dal giudice istruttore con rinvii molto lunghi, quasi a voler rimandare nel tempo il più possibile, la pronuncia di una sentenza impugnabile —:

quali provvedimenti intende assumere, nell'esercizio delle proprie funzioni di titolare dell'azione disciplinare, nei confronti del magistrato responsabile dei comportamenti processuali abnormi in premessa denunciati. (5-01065)

Interrogazioni a risposta scritta:

RODEGHIERO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei prossimi giorni (30 giugno-1° luglio 2002) si svolgeranno le elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura;

prima della recente riforma del CSM, attuata da questo Governo con legge 28 marzo 2002, n. 44, esistevano vari collegi elettorali per l'elezione dei componenti magistrati del CSM;

con la nuova normativa, che prevede i collegi unici nazionali, i tribunali di grandi dimensioni (come Roma, Napoli, Palermo, Milano) riescono sicuramente ad eleggere un proprio candidato, quelli medio piccoli (la stragrande maggioranza del Nord Est) non ne hanno più la possibilità;

nella situazione precedente alla riforma, in particolare, il Veneto veniva sorteggiato assieme ad altre regioni, e

riusciva sempre ad eleggere un proprio componente, cosa che permetteva che i problemi giudiziari del Veneto potessero essere rappresentati a Roma;

con l'attuale riforma si ha invece una situazione paradossale: nel Collegio unico nazionale per le elezioni di due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte non vi è alcun candidato del Nord Est;

stessa situazione suesposta si ha nel Collegio unico nazionale per l'elezione di quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla procura generale presso la Corte suprema di cassazione;

ancora la stessa situazione si ha nel Collegio unico nazionale per l'elezione di dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione, tra i cui candidati figura un solo giudice del tribunale di Venezia —:

se la riforma del CSM introdotta dal Governo in carica con legge n. 44 del 2002 non contraddica i principi fondamentali del federalismo, proclamati durante la campagna elettorale;

quali iniziative s'intendano adottare affinché sia data rappresentanza a tutte le realtà giudiziarie del territorio nazionale, in particolare alle realtà dei Tribunali medio piccoli. (4-03312)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 giugno 2002 il GIP del tribunale di Brescia ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Martino Siciliano;

Martino Siciliano ha assunto il ruolo di collaboratore di giustizia nell'ambito

delle indagini per le stragi di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e di piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Nel corso di numerosissimi interrogatori, a partire dal 1994, ha reso dichiarazioni in merito all'attività eversiva del gruppo neofascista di Ordine Nuovo e in particolare del capo della cellula di Mestre Delfo Zorzi;

in data 10 aprile 2002 è stato depositato presso il tribunale di Brescia, da parte dei difensori di fiducia di Delfo Zorzi, già condannato all'ergastolo il 30 giugno 2001 per la strage di piazza Fontana dalla 2^a Corte d'assise di Milano ed ora indagato nell'ambito del procedimento per la strage di piazza della Loggia, un memoriale firmato e redatto da Martino Siciliano in cui vengono ritrattate le accuse rese dallo stesso Siciliano nei confronti di Delfo Zorzi in ordine a precise responsabilità esecutive assunte dallo stesso Zorzi in ambedue le stragi;

dalla stessa ordinanza del GIP si evince che, da indagini disposte anche attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, Martino Siciliano ha contattato Delfo Zorzi chiedendo una somma di denaro;

la somma pattuita per la ritrattazione ammontava a 500.000 dollari;

la presentazione del memoriale (si evince dalla stessa ordinanza del GIP del tribunale di Brescia che riporta il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche di Martino Siciliano), « è stato il primo passo, a cui seguirà l'interrogatorio da parte dei legali di Zorzi » e che « prima di incontrare gli avvocati della controparte deve esistere un versamento in Svizzera pari a ...lo stabilito »;

nella stessa ordinanza si citano due conversazioni telefoniche in cui Siciliano chiede alla moglie di « mettersi in contatto con i difensori di Zorzi »;

sarebbe opportuno che fosse dissipato il sospetto che il collegio di difesa di Delfo Zorzi sia stato parte coinvolta nelle trattative intercorse nella corruzione di un testimone —:

quali nuove iniziative il Governo intenda assumere in ordine all'estradizione di Delfo Zorzi dal Giappone, tenuto conto che dalle nuove risultanze processuali sono emerse indubbe responsabilità dello stesso Delfo Zorzi nella costruzione di un falso alibi per la strage del 12 dicembre 1969 attraverso la corruzione di un testimone. (4-03313)

CAPARINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 10 febbraio 2001 alle ore 18,00, Darfo Boario Terme, provincia di Brescia, è stata teatro di due manifestazioni: quella organizzata dalla locale sezione della Lega Nord contro l'immigrazione clandestina, regolarmente autorizzata, e quella contro il razzismo promossa dal Movimento Antifascista, CGIL, CISL, UIL Vallecannonica-Sebino e dai Democratici di Sinistra, non autorizzata. Nel corso del corteo i manifestanti della Lega Nord sono stati sottoposti al lancio di oggetti contundenti, ingiurie ed intimidazioni;

alle ore 20,10, al termine della manifestazione, la signora Elvira Pianta consigliere comunale e Leonardo Chiudinelli segretario della sezione sono stati aggrediti, derubati e percossi da individui a viso coperto;

all'aggressione, avvenuta nella sede della Lega Nord in Via Roma, è seguita un'inchiesta contro ignoti promossa dalla procura nella persona del pubblico ministero di turno Mario Conte;

il 24 aprile del 2001 due giovani di 23 e 24 anni, uno di nazionalità italiana, l'altro di origine marocchina, sono stati denunciati in quanto sospettati dell'assalto alla sede della Lega Nord;

i militanti dei centri sociali, tra i quali magazzino 47 di Brescia, da sempre antagonisti della Lega Nord, in quel particolare periodo avevano organizzato manifestazioni per « bloccare » i cortei auto-

rizzati contro l'immigrazione clandestina (« una rete contro i leghisti », Brescia oggi 1° marzo 2001) —:

se sia intervenuta l'autorità giudiziaria, e se siano in corso indagini. (4-03314)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

MANCINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in una recente intervista pubblicata dal quotidiano « Il Sole 24 Ore », il Presidente dell'Anas ha dichiarato che, a breve, sarà introdotto il pedaggio su alcuni tratti dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria;

fin dalla sua apertura, i primi governi di centro-sinistra decisero di non richiedere il pedaggio sulla A3 al fine di agevolare e favorire il transito e l'accesso verso il Mezzogiorno d'Italia;

a distanza di decenni le regioni meridionali, ed in particolar modo la Calabria, sono ancora afflitte da un grave deficit infrastrutturale e di servizi offerti ai cittadini che rende poco agevole e assai dispendioso la comunicazione e il collegamento con le altre regioni d'Italia —:

se non ritiene opportuno rinviare l'introduzione del pedaggio sulla A3 così da dimostrare finalmente con i fatti quell'attenzione da parte del Governo nei confronti del Mezzogiorno che nel primo anno di legislatura è stata del tutto inesistente. (3-01150)

Interrogazione a risposta scritta:

LUSETTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il tariffario dei servizi di *handling* offerti dall'Aeroporto di Forlì presenta

peculiarità che ne costituiscono un *unicum* nello scenario aeroportuale italiano;

da una parte si offrono tariffe pienamente in linea con la media nazionale, dall'altra si offrono rilevanti abbattimenti tariffari atti a « promuovere uno sviluppo del traffico sull'aeroporto di Forlì agevolando gli operatori che garantiscono una maggiore quantità di traffico »;

tale « incentivo » fa sì che la tariffa di *handling* sia ridotta, a titolo di esempio, per B737 da lire 2.500.000 a lire 500.000; creando un totale squilibrio nelle regole di un mercato che, data la vicinanza tra Forlì e Rimini, crea una situazione di concorrenza diretta;

tale politica tariffaria sarebbe sottoposta a limiti temporali (un anno di attività) oppure ad una fidelizzazione triennale del volo;

a quanto risulta tale politica di incentivi è stata utilizzata senza soluzione di continuità dalla data di approvazione del tariffario;

questa politica di incentivi nasce dall'esigenza di rilanciare un aeroporto che per tipologia non avrebbe spazio in un mercato che è saturato dagli aeroporti limitrofi, ma purtuttavia dalla data di entrata in vigore del tariffario (16 maggio 1998) non ha prodotto i risultati sperati;

la SEAF (società di gestione dell'aeroporto di Forlì) si trova oggi a richiedere un contributo per l'equilibrio economico della gestione ai sensi del decreto-legge n. 351 del 1995;

condizione per l'ottenimento di detto contributo è il rilascio di « una dichiarazione del presidente del collegio sindacale in ordine alla correttezza della gestione societaria, con particolare riguardo ad iniziative negoziali o contributi in favore di operatori aeronautici;

in questo scenario si pone l'attivazione del volo di linea Londra-Forlì-Londra ad opera del vettore Ryanair che,